

QUADRO SINOTTICO SISTRI - ASPETTI NORMATIVI

	<i>Richiesta Associazione</i>	<i>Parere della Direzione</i>
1	Sono obbligati all'operatività del Sistri, prevista per il 1° ottobre i "nuovi produttori", solo nel caso di produzione di rifiuti pericolosi, anche se derivanti dal trattamento di rifiuti non pericolosi? ¹	I nuovi produttori sono obbligati ad aderire se trattano o producono rifiuti pericolosi. Possono verificarsi le seguenti ipotesi: - trattamento di rifiuti pericolosi e produzione di rifiuti pericolosi; trattamento di rifiuti non pericolosi e produzione di rifiuti pericolosi; trattamento di rifiuti pericolosi e produzione di rifiuti non pericolosi - in queste ipotesi sarà obbligatorio aderire al SISTRI, come gestori e anche come produttori; - trattamento di rifiuti non pericolosi e produzione di rifiuti non pericolosi: in questa ipotesi non sarà obbligatorio aderire al SISTRI.
2	La copia della scheda Sistri prodotta dal trasportatore/gestore/intermediario, ecc, sostituisce dal 1° ottobre il formulario compilato, dal produttore iniziale di rifiuti pericolosi (che non UTILIZZI volontariamente il Sistri)? In caso di risposta affermativa, la responsabilità per il produttore iniziale del rifiuto cessa di sussistere alla ricezione della copia cartacea della scheda movimentazione (i produttori non tenuti al sistri non sono nemmeno tenuti alla ricezione dell'accettazione telematica del rifiuto di cui all'art. 20 del dm 52/2011)? ¹	Durante il periodo di moratoria del regime sanzionatorio del SISTRI, la copia della scheda SISTRI non sostituisce il formulario. Per i produttore iniziali sono mantenuti al momento gli adempimenti cartacei; dal 3 marzo 2014, sono richiesti gli adempimenti SISTRI (ma questi ultimi non sono sanzionati fino al 31 luglio 2014).
3	L'obbligo di adesione al Sistri riguarda tutti i rifiuti pericolosi, o solo gli speciali pericolosi? ¹	La nuova formulazione dell'art. 11 del d.l. 101/2013 dettaglia con precisione le categorie dei soggetti obbligati, distinguendo gli obblighi con riferimento ai Rifiuti speciali pericolosi e ai Rifiuti urbani pericolosi. <i>(« 1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.»)</i> Per le operazioni concernenti i rifiuti urbani pericolosi,

	Richiesta Associazione	Parere della Direzione
		tuttavia, il SISTRI potrà essere applicato soltanto all'esito di una fase di sperimentazione, che prenderà avvio dal 30 giugno 2014, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 11 del d.l. 101/2013, aggiunto dalla legge di conversione 125/2013.
4	Per "trasportatori a titolo professionale" obbligati a partire dal 1 ottobre si intendono i soggetti di cui all'art. 212 comma 5? Va osservato che l'operatore che trasporta i rifiuti da lui prodotti come ente o impresa è senza dubbio un trasportatore professionale sotto il profilo della normativa comunitaria, ma in materia di Sistri la definizione comunitaria non sembra essere vincolante. In ogni caso si tratta di un trasportatore professionale particolare. Le procedure Sistri non gli consentono infatti di operare come i trasportatori in conto terzi. Si consideri che il produttore deve prendere in carico i rifiuti nello speciale registro cronologico del produttore/trasportatore in conto proprio, che viene rilasciato dal Sistri sulla sede legale dell'impresa (e non sull'unità locale dove il rifiuto viene prodotto) e predisporre la scheda movimentazione da questo registro. Se non procede in questo modo non può effettuare il trasporto. Ne consegue che questo operatore, se deve utilizzare il sistri per il trasporto dei propri rifiuti pericolosi a partire dal 1 ottobre 2013, è obbligato dalla stessa data a operare sul Sistri anche come produttore. Gli operatori interessati sono 25.700, che andrebbero ad aumentare le 17000 imprese dichiarate dal Ministro come obbligate a partire dal primo ottobre. Va ricordato che stiamo parlando di trasporti inferiori a 30Kg. ¹	Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione "enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale", contenuta al comma 2 dell'articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi. Pertanto, per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi da parte degli enti o imprese che li hanno prodotti, l'obbligo di adesione al SISTRI deve intendersi stabilito con decorrenza dal 3 marzo 2014 (termine stabilito per la generalità degli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi).
5	Il DL 101/2013 ha modificato l'art.188 ter comma 1, sopprimendo le parole "Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. A): [...] f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimi; g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto." Le sezioni del Manuale operativo relative a tutti i soggetti ora esclusi non trovano applicazione. A chi spetta la compilazione della scheda movimentazione relativa a questi operatori? ¹	La legge di conversione n. 125/2013 ha reinserto la fattispecie relativa al trasporto intermodale, al comma 1 dell'art. 11 del d.l. 101/2013: "1. [...] Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale". I raccomandatari marittimi delegati da armatore o noleggiatore che intervengono nel trasporto navale sono comunque ricompresi nella nozione di trasporto a titolo professionale. Armatori e noleggiatori che effettuano il trasporto e che

Richiesta Associazione		Parere della Direzione
		intendano avvalersi di raccomandatori marittimi, li dovranno delegare per effettuare gli adempimenti SISTRI.
6	Come annotato nel Manuale operativo, il trasporto transfrontaliero è regolato dal Reg. 1013/2006, che garantisce giuridicamente la tracciabilità in Europa. Perché il Manuale Operativo esenta dalla procedura i soli trasportatori esteri? Il Reg. 1072/2009 disciplina il trasporto in regime di cabotaggio, stabilendo che sono applicate ai trasportatori non residenti le medesime condizioni imposte ai trasportatori stabiliti nello stato ospitante. Quale procedura deve essere applicata al vettore estero che effettua operazioni di cabotaggio di rifiuti pericolosi in Italia? ^{1 2}	Il vettore estero che effettua operazioni di cabotaggio in Italia segue le procedure applicate dal Sistris. Il vettore estero che effettua trasporti transfrontalieri in partenza dall'Italia segue altresì le procedure SISTRI. I vettori che effettuano trasporti transfrontalieri dall'estero verso l'Italia o che attraversano il territorio italiano non sono soggetti al SISTRI (la tracciabilità è assicurata dal Regolamento n. 1013/2006).
7	Soggetti che gestiscono veicoli fuori uso sono soggetti a Sistris dal 1 ottobre come nuovi produttori? ¹	Sì. I soggetti che gestiscono veicoli fuori uso sono tenuti ad aderire al SISTRI dal 1 ottobre 2013, come recuperatori o smaltitori, o come nuovi produttori, secondo l'attività che svolgono.
8	Un produttore iniziale di rifiuti che in alcune unità locali svolge anche attività secondarie di gestione di propri rifiuti pericolosi (attività asservita alla produzione) deve utilizzare il SISTRI a partire dal 1 ottobre 2013? In caso affermativo, l'applicazione del SISTRI riguarderà solo le proprie attività di trattamento, recupero e smaltimento? ¹	Sì, si tratta infatti di gestore prima ancora che produttore. La risposta al quesito discende dalla rilevanza, quale criterio distintivo ai fini dell'obbligo di adesione al SISTRI, della natura soggettiva e quindi dell'attività astrattamente esercitabile dall'operatore (anziché della natura dell'attività svolta in concreto pro-tempore). Resta inteso che l'applicazione del SISTRI attraverso la compilazione delle schede riguarderà in questa fase solo le attività di gestione.
9	Le procedure di gestione interna dei rifiuti, non previste dalla normativa Sistris, ma riportate nel Manuale operativo al capitolo 7.3, non possono essere rese operative senza un chiarimento. Attualmente gli impianti tracciano i movimenti interni sulla base delle diversificate prescrizioni delle singole autorizzazioni. In assenza di specifiche procedure di interoperabilità, tali prescrizioni non sono attuabili con quanto previsto dal citato capitolo del Manuale. Queste prescrizioni vengono assolte attraverso la tracciabilità interna prevista al Capitolo 7.3 del Manuale? ¹	L'applicazione del par. 7.3. del Manuale è stata sospesa, come indicato nella Circolare n. 1 pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.
10	Quali sono i riferimenti normativi e procedurali (indicati nel manuale operativo) che disciplinano gli obblighi per il soggetto intermediario, nell'utilizzo di Sistris? L'intermediario interviene solo se coinvolto dal gestore o dal trasportatore? Quale responsabilità ricade sull'intermediario nel caso non venisse coinvolto nella movimentazione da parte del trasportatore o del gestore? ¹	La procedure dovranno essere riviste alla luce della nuova normativa.
11	Considerato che il DL 101/2013 crea un'interruzione sistematica tra produttori e trasportatori a partire dal 1° ottobre, e che già esiste una procedura per gestire questa casistica di disallineamento (micro raccolta), è possibile generalizzare questa procedura, indicata al comma 4bis dell'art. 18 del DM 52/2011 a tutte le	No, in quanto l'applicazione generalizzata dell'art. 18, comma 4-bis, del d.m. 52/2011 (in sintesi:

	<i>Richiesta Associazione</i>	<i>Parere della Direzione</i>
	movimentazioni dal 1° ottobre? ¹	itinerario non vincolante, elenco dei soggetti che conferiscono non rigido, termine di 48 ore per la compilazione delle schede) risulta giustificata soltanto dalle particolari caratteristiche della micro raccolta.
12	Come si può sostituire un set di dispositivi Usb con un unico dispositivo per tutte le attività svolte nella medesima unità locale? La normativa non lo consente ma il manuale si. ¹	La normativa individua i casi in cui in fase di iscrizione può essere richiesto un dispositivo unico (All. IA DM 52/2011) Operativamente, tale richiesta può essere evasa avvalendosi del servizio di Contact Center richiedendo l'accorpamento dei dispositivi USB afferenti alla stessa unità locale (sono esclusi i dispositivi relativi alla categorie di trasporto). Alternativamente è possibile, utilizzando l'applicazione Gestione Azienda (nello specifico la funzione denominata "Richiesta accorpamento dispositivo USB"), accorpate un set di dispositivi con le rispettive attività, all'interno di un unico dispositivo. L'applicazione è raggiungibile utilizzando il dispositivo USB assegnato e selezionando il collegamento "Gestione Azienda" nel menù principale.
13	La copia della scheda Sistri prodotta dal trasportatore/gestore/intermediario, ecc, sostituisce dal 1° ottobre il formulario compilato, dal produttore iniziale di rifiuti pericolosi (che non UTILIZZI volontariamente il Sistri)? In caso di risposta affermativa, la responsabilità per il produttore iniziale del rifiuto cessa di sussistere alla ricezione della copia cartacea della scheda movimentazione (i produttori non tenuti al sistri non sono nemmeno tenuti alla ricezione dell'accettazione telematica del rifiuto di cui all'art. 20 del dm 52/2011)? ¹	Durante il periodo di moratoria del regime sanzionatorio del SISTRI, la copia della scheda non sostituisce il formulario.
14	Nel caso in cui il trasportatore/gestore/intermediario, ecc. di rifiuti pericolosi non sia in grado di operare nel sistema Sistri (per problemi tecnici o per inadempienza), il produttore iniziale si libera di ogni responsabilità consegnando i formulari cartacei e compiendo le ordinarie registrazioni? ¹	Sì, fino alla cessazione del periodo di moratoria del regime sanzionatorio del SISTRI.
15	Le tempistiche di riallineamento dei dati a sistema erano state individuate con l'art. 2 del DM 20 marzo 2013 ed erano state fissate in base all'avvio dell'operatività del SISTRI (definito dall'art. 1 dello stesso decreto). Dato che l'art. 1 è stato abrogato dal DL 101/2013 e l'art. 2 non è stato modificato (nonostante i riferimenti all'art. 1) sarebbe utile capire entro quale data debbano essere effettuate le verifiche di allineamento dei dati per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi per i quali l'avvio dell'operatività è fissata al 3/3/14. ¹	L'allineamento dei dati è propedeutico al corretto utilizzo del sistema; di conseguenza dovrebbe essere ultimato prima dell'avvio operativo per ciascuna categoria di appartenenza. Si provvederà tempestivamente ad adeguare il d.m. 52/2011 alle modifiche legislative.
16	Il produttore che conferisce i propri rifiuti pericolosi a un trasportatore, deve verificarne il rispetto alla normativa Sistri? Se sì, in che modo? ¹	No. E' soltanto tenuto a conservare la copia stampata della scheda SISTRI - Area Movimentazione, che gli trasmette il gestore e che

Richiesta Associazione		Parere della Direzione
		attesta l'assolvimento dell'obbligo, oppure (in caso di disfunzione) a segnalare che la scheda non gli è pervenuta.
17	Par. 2.1 Calcolo dei dipendenti ²	Il manuale operativo e il d.m. 52/2011 verranno rivisti alla luce della nuova normativa. Le disposizioni legislative sopravvenute non danno direttamente rilevanza al numero dei dipendenti; in ogni caso il numero dei dipendenti potrebbe rappresentare un criterio di riferimento nella predisposizione dei d.m. di semplificazione previsti dalla legge 125/2013 di conversione del d.l. 101/2013 e nella revisione del d.m. 52/2011.
18	Par. 3.4.6. Movimentazione del rifiuto in caso di temporanea indisponibilità - art. 12 commi 1 e 2 DM 52/2011 e ss.mm.ii. ²	L'articolo 12 del decreto ministeriale n.52/11, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ee), del D.M. 10 novembre 2011, n. 219 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.M. 25 maggio 2012, n. 141 disciplina le ipotesi di utilizzo del sistema in caso di temporanea indisponibilità o di interruzione e mancato funzionamento del SISTRI. La norma prevede che: <i>"1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, nonché nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscrivere su copia stampata della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima. Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché furto, perdita, distruzione o</i>

Richiesta Associazione	Parere della Direzione
	<p>danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente è di settantadue ore. L'inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio per le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi i soggetti tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE adempiono agli obblighi di cui al presente decreto mediante la conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i soli rifiuti ancora in carico, la Scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi. 2. Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI".</p>
19	<p>Par. 7.3. Operazioni di recupero/smaltimento svolte all'interno dell'impianto ^{2 3}</p> <p>L'applicazione del par. 7.3. del Manuale è stata sospesa, così come indicato al par. 7 della Circolare n. 1.</p>
20	<p>Gestione della micro raccolta (tentato ritiro) Descrizione:</p> <p>La procedura descritta non è completamente in linea con la normativa, che prevede l'obbligo di</p>

Richiesta Associazione	Parere della Direzione
<p>La micro raccolta è un'attività non facilmente programmabile in modo preventivo. Nella prassi, più che consolidata, il Registro ed il MUD vengono generalmente gestiti dal Trasportatore che effettua l'attività di raccolta il quale fornisce tale "servizio" al Produttore (spesso una micro impresa), poco avvezzo alla gestione burocratica degli adempimenti i quali vengono svolti manualmente dalla stessa azienda che gestisce il recupero ed il trasporto del rifiuto.</p> <p><i>Osservazioni:</i> In realtà la possibilità che si è data ai Trasportatori di ottemperare agli obblighi del produttore è relativa, in ogni caso, a determinate condizioni e soprattutto il trasportatore deve utilizzare il sistema due volte. Una volta per compilare la scheda del produttore e poi quella del trasportatore, non è possibile fare tutto in una sola scheda?</p> <p>[<i>Commento:</i> Si tratta di un solo tasto per passare dalla scheda compilata in nome e per conto del Produttore alla scheda del Trasportatore e deve essere firmata solo quest'ultima]</p> <p>La possibilità poi di omettere dei dati da compilare a mano sembrerebbe una facilitazione ma in realtà complica la vita perché la scheda in bianco può poi essere compilata solo ed esclusivamente a mano perché emessa solo dal sistema Sistri. In micro-raccolta invece si usa stampare dei FIR con la maggior parte dei dati per poi utilizzarli anche qualche settimana prima se il produttore non ha rifiuti o ci sono altri impedimenti (tentata raccolta).</p> <p>[<i>Commento:</i> La normativa consente di utilizzare una scheda in bianco Sistri, il sistema consente di emettere schede "incomplete"] Senza contare che la normativa impone la firma elettronica di documenti che contengono le stesse informazioni. ⁴</p>	<p>compilazione del registro di carico e scarico da parte del produttore entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto (o con cadenza mensile nel caso di annotazione da parte delle organizzazioni di categoria).</p> <p>Ciò premesso si sottolinea che per la micro raccolta è già prevista una procedura agevolata, a suo tempo concordata con le Associazioni di riferimento, disciplinata all'art. 18, comma 4-bis, del d.m. 52/2011.</p> <p>Eventuali modifiche potranno eventualmente essere valutate in sede di predisposizione dei d.m. di semplificazione.</p>
<p>21 Convalida massiva Problema riscontrato: richiede molto tempo la convalida di ogni singola operazione, si auspica la possibilità di effettuare una convalida di più operazioni simultaneamente</p> <p><i>Osservazioni:</i> La convalida massiva è prevista per legge. Si devono vedere in chiaro tutti gli atti prima di firmarli ma ci sono anche casi in cui non è necessario. Lo studio di tale norma deve essere a carico del concessionario e poi regolamentata da un punto di vista normativo. Si può fare sia tecnicamente sia legislativamente. ⁴</p>	<p><i>Il sistema e' predisposto per poter effettuare operazioni di convalida in modo massivo.</i> <i>Per la non ripudiabilità del dato e la tutela del rapporto istituzione-utente è necessario che l'utente prenda visione generale del contenuto dei dati.</i> <i>Dovranno essere chiariti alcuni aspetti di carattere formale e normativo con l'Agenzia per l'Italia Digitale.</i></p>
<p>22 Interoperabilità tra sistemi gestionali aziendali Problema riscontrato: si rileva la necessità' di una gestione delle modalità di interoperabilità</p> <p><i>Osservazioni:</i> Nonostante le implementazioni già fatte rimangono alcuni problemi sono di varia natura. Non sempre funzionano perché hanno internamente dei concetti sbagliati per la norma attuale. L'interoperabilità non è normata e quindi espone a rischi di operazioni illegali. Se ne può discutere ma si auspica che interoperabilità possa essere supportata da un'apposita normativa. Non esiste un sistema regolarizzato ed automatico per potervi accedere. Una sw house se non fa parte di associazioni di categoria rischia di non essere informata e di non sapere a chi rivolgersi. Una Sw house necessita di poter testare il sw prima di metterlo in produzione sui sistemi dei clienti, sarebbe pertanto indispensabile un ambiente di test anche per consentire ai clienti di formare gli operatori, cosa che non può essere fatta sul sistema reale (questo non è un dettaglio visto che si tratta di sanzioni pesantissime). Oltre al sistema di test è necessario regolamentare l'introduzione programmata delle modifiche in modo da dare il tempo alle sw house di implementare e testare eventuali</p>	<p>Il problema potrebbe essere parzialmente superato grazie alla creazione da parte delle software houses (e/o di Selex) di software in grado di consentire una gestione asincrona delle comunicazioni SISTRI rispetto alle attività di compilazione delle schede, che rimarrebbero nella sfera delle attività gestionali aziendali. Rimane da definire un sistema di certificazione dei sistemi di interfaccia tra software gestionali e SISTRI. Potrà essere considerata anche l'ipotesi di una modifica del SISTRI per consentire il funzionamento del sistema off-line.</p>

Richiesta Associazione		Parere della Direzione
	variazioni ed avere il tempo di aggiornare i sistemi dei vari clienti, oggi il MATTM pubblica variazioni un giorno per l'altro il che impedisce di fatto che i vari clienti possano operare su di un software aggiornato. ⁴	
23	<p>Richiesta di abrogazione de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>il comma 2, dell'articolo 188-ter, come sostituito dal comma 1, dell'art. 11;</i> • <i>all'interno del comma 5, dell'articolo 11, il richiamo al comma 4;</i> • <i>il comma 3, dell'articolo 188-ter, come sostituito dal comma 1, dell'art. 11 (nella parte in cui si dispone l'individuazione tra gli Enti e le Imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti di cui agli artt. 23 e 35 della Direttiva, di ulteriori categorie di soggetti a cui sarebbe necessario estendere il SISTRI;</i> • <i>il comma 4, dell'articolo 11;</i> ⁵ 	Nessuna delle richieste di abrogazione è accettabile, in quanto contrastano con l'impostazione della modifica legislativa complessiva definita mediante il d.l. 101/2013 e la legge di conversione 125/2013.
24	Richiesta di introduzione di una disposizione ad hoc che determini l'esonero dal SISTRI di tutte le operazioni di MICRORACCOLTA di Rifiuti Pericolosi ⁵	La richiesta di esonero non è accettabile. E' invece oggetto di studio il miglioramento del regime semplificato previsto per dette attività.
25	Segnalazione di impossibilità ad operare da parte delle imprese portuali considerate la mancanza delle procedure dedicate per le fasi operative di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi ai sensi del Dlgs. 182/2003; la procedura era stata implementata e prevista all'interno del manuale operativo versione 2011; richiesta di reinserimento di tali procedure.	La questione della eventuale reintroduzione all'interno del manuale Operativo della disciplina specifica per gli Operatori Portuali è oggetto di approfondimento.

Note:

¹ Richiesta avanzata da CONFINDUSTRIA; ² Richiesta avanzata da FISE; ³ Richiesta avanzata da ASSOELETRICA; ⁴ Richiesta avanzata da FAI_SISTRI; ⁵ Richiesta avanzata dalle ASSOCIAZIONI GESTORI RIFUITI via Assofermet; ⁶ Richiesta avanzata da ANSEP - UNITAM Associazione Nazionale Servizi Ecologici Portuali
⁷ Risposte di SELEX condivisibili.